



anche della foca entità media e del tipo di operazioni.

Con la legge 11 febbraio 1958, n. 89, è stata prevista la stipulazione di apposite convenzioni tra il Ministero del Tesoro e gli Enti ed Istituti di credito, di previdenza o di assicurazione, per determinare le somme da investire da ciascuno di tali Enti nello sconto delle somme stralicate e annualità delle quali si è parlato.

Alla conseguente richiesta formulata dal Ministero del Tesoro all'Istituto, questo si riserva di far conoscere i propri orientamenti, in relazione alla situazione delle disponibilità e gli altri impegni già assunti.

In epoca più recente, la stessa proposta è stata fatta dal Ministero del Tesoro all'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, e quest'ultima ha chiesto l'opinione delle Associate sulla